



REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA  
DI TREVISO

I giovedì delle

# COMUNITÀ ENERGETICHE

L'energia non si crea e non  
si distrugge. **Si condivide!**



Centro Studi Amministrativi  
della Marca Trevigiana



La **Provincia di Treviso**, in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, **organizza per tutti i Comuni:**

Webinar



**16/02/2023**

alle ore 11.00

Il contesto normativo,  
ambientale e sociale  
nel quale sviluppare una  
Comunità Energetica

**ISCRIVITI QUI!**

Webinar



**2/03/2023**

alle ore 11.00

Come creare una  
Comunità Energetica:  
processo di adesione e  
il ruolo della PA

**ISCRIVITI QUI!**

Webinar



**9/03/2023**

alle ore 11.00

Le Comunità  
Energetiche  
in pratica:  
un caso studio

**ISCRIVITI QUI!**




# LA BASE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

L'autoconsumo



Produrre localmente e dal sole l'energia necessaria ai propri fabbisogni significa contribuire attivamente alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo **l'efficienza energetica** e **promuovendo al contempo lo sviluppo delle fonti rinnovabili**.

L'**autoconsumo** consiste nella possibilità di consumare in loco (nella propria abitazione, in un ufficio, in uno stabilimento produttivo ecc.) l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico per far fronte ai propri fabbisogni energetici.



## Questo modello comporta vantaggi sotto diversi punti di vista:



### A LIVELLO TERRITORIALE

rendere prossima la produzione di energia al suo consumo consente di non sfruttare nuovi terreni, di contenere gli sviluppi di una rete elettrica e utilizzare risorse locali



### A LIVELLO AMBIENTALE

vengono abbattute le emissioni di anidride carbonica, in quanto l'energia prodotta proviene da fonte rinnovabile



### A LIVELLO SOCIALE

si traduce in un accesso più democratico alle risorse energetiche da parte dei singoli individui e rappresenta anche una prospettiva di indipendenza energetica




### A LIVELLO ECONOMICO

l'autoconsumo comporta un abbattimento della bolletta di energia elettrica e la possibilità di valorizzare l'energia immessa in rete



# IL CONTESTO NORMATIVO

Dall'Europa alla  
normativa nazionale





# CLEAN ENERGY FOR ALL EUROPEAN PACKAGE (CEP)

Il **Clean Energy for all European Package (CEP)**, definisce gli obiettivi e la strategia energetica dell'Unione Europea per i prossimi anni.

È costituito da **più regolamenti e direttive** e pone i consumatori al centro delle politiche energetiche dell'Unione Europea, affidando loro un ruolo chiave per raggiungere gli obiettivi di **decarbonizzazione** fissati dall'Accordo di Parigi nel 2015.



Il **CEP rende centrale il ruolo dei consumatori finali** dei singoli Stati Membri consentendo loro di scegliere le fonti di approvvigionamento, di produrre e vendere l'energia in modo autonomo.

Per la prima volta, inoltre, **viene riconosciuto non solo il ruolo del singolo attore, ma anche quello dell'intervento collettivo (di comunità)** atto a raggiungere risultati ambientali e sociali che possano favorire la transizione energetica.

### ENTRO IL 2030

Le comunità dell'energia potrebbero arrivare a possedere circa il **17%** della **capacità eolica** installata e il **21%** di quella **solare**

### ENTRO IL 2050


Si prevede che **QUASI LA METÀ DELLE FAMIGLIE DELL'UE PRODURRÀ ENERGIA RINNOVABILE.**



# DIRETTIVA (UE) 2001/2018 (RED II)

Tra le direttive del pacchetto, quella che pone l'accento sulla centralità degli utenti finali è la **Direttiva (UE) 2001/2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)**.

**La RED II definisce l'autoconsumatore di energia rinnovabile come "un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale".**



## Inoltre, introduce e definisce la **COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)** come:


Un "**soggetto giuridico** che [...] si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono:

- *situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;*
- *i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;*
- *il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari*".


## I PRINCIPI SU CUI SI FONDA LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SONO TRE:



**Autonomia**  
del soggetto  
giuridico



Necessità di  
**prossimità** con  
gli impianti di  
generazione



Gestione di **diverse**  
**tipologie di energia**,  
purché generata da  
fonti rinnovabili



## IN ITALIA, LA DIRETTIVA RED II È STATA RESA OPERATIVA CON :

**D.L 162/2019**

norma per la prima volta le **ipotesi di condivisione** dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili tra cittadini.


**D.LGS. 199/2021**

ha recepito completamente la RED II, diventando la **norma di riferimento** in materia di condivisione dell'energia.

**Delibera ARERA  
318/2020**

parallelamente, dal punto di vista regolatorio, ha definito le **tariffe incentivanti**

## A CHE PUNTO CI TROVIAMO ORA?



**Al momento, il quadro normativo nazionale permette ai consumatori di energia elettrica di ASSOCIARSI IN 2 MODALITÀ:**



1

**GRUPPO DI  
AUTOCONSUMATORI**  
di energia rinnovabile che  
agiscono collettivamente




2

**COMUNITÀ  
ENERGETICA  
RINNOVABILE**



## 1) Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso edificio o condominio.



## 2) Comunità energetica rinnovabile (CER)



È un soggetto giuridico:

- basato sulla **partecipazione aperta e volontaria** e i cui azionisti, in base all'art. 2 della Dir. 2018/2001/UE possono essere persone fisiche, PMI (e non anche grandi imprese) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- **aperto a tutti i clienti finali**, siano essi *prosumer* (produttori e consumatori di energia rinnovabile), o semplici *consumer* (consumatori di energia, sprovvisti di impianti di produzione di energia rinnovabile) compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

## È un soggetto giuridico:

- il cui **obiettivo principale** è **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- **i cui membri mantengono al contempo i loro diritti e doveri**, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica, senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie;
- **i cui membri possono recedere in ogni momento dalla configurazione** di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi pattuiti in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- in cui **i singoli membri regolano i loro rapporti tramite contratti di diritto privato** ed individuano all'interno della CER un **responsabile del riparto dell'energia condivisa**, potendo demandare a quest'ultimo la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE;

## È un soggetto giuridico:

- che **deve mantenere la propria autonomia dai singoli soggetti che partecipano alla comunità** in qualità di membri o soci, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti. Possono, inoltre, appartenere alla comunità di energia rinnovabile, in qualità di membri o azionisti, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i di condivisione di energia;
- i cui poteri di controllo fanno capo a **persone fisiche** (cittadini, famiglie), piccole e medie imprese (**PMI**), **enti territoriali** o autorità locali ivi incluse le **amministrazioni comunali**, gli **enti di ricerca e formazione**, gli **enti religiosi**, del **terzo settore** e di **protezione ambientale** nonché le **amministrazioni locali** contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti.

## PARTECIPAZIONE DI IMPRESE

Relativamente alle imprese, la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale né possono far parte della comunità quelle imprese che abbiano un codice ATECO prevalente vincolato a servizi di energia.**

## IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA AMMESSI



Devono essere **alimentati da fonti rinnovabili**, ovvero impianti che utilizzano per tale produzione esclusivamente:

- l'energia eolica
- solare
- aerotermica
- geotermica
- idrotermica e oceanica
- idraulica
- delle biomasse
- dei gas di discarica
- dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.

## VINCOLI PER LA COSTRUZIONE DI UNA CER

Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del D.lgs. 199/2021, che dovrebbero essere emanati (ormai) a stretto giro, oltre ai requisiti di carattere generale sopra richiamati, continuano a valere le disposizioni introdotte dal D.L. 162/2019 durante il regime sperimentale.

Pertanto, in attesa del loro superamento, **oggi per costruire una CER occorre tenere conto di alcuni vincoli**, relativi a:

**ESTENSIONE  
TERRITORIALE**



**TAGLIA DELL'IMPIANTO  
INCENTIVABILE**



**ANNO DI ATTIVAZIONE  
DELL'IMPIANTO**





### Estensione territoriale

come per i clienti finali domestici, quello che identifica il singolo membro della Comunità è il POD (*Point of Delivery*), il punto di connessione del contatore alla rete elettrica (il codice POD è indicato sulla bolletta dell'energia elettrica). Attualmente per poter accedere ad una CER i POD dei membri della Comunità devono essere ubicati all'interno del perimetro sotteso alla medesima cabina di trasformazione secondaria (cabina Media/ Bassa tensione), cioè all'interno della stessa porzione di rete di Bassa tensione;



### Taglia massima impianto incentivabile

l'impianto di singola generazione non può superare i 200 kW;



### Anno di realizzazione impianti

possono accedere solo i nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili o i potenziamenti (entrati in esercizio dal 1° marzo 2020).

## LIMITI E CRITICITÀ

La **difficoltà di creare comunità “che partono dal basso”** dato il vincolo della cabina secondaria e il **limite di taglia** di 200 kW hanno generato scarso stimolo all’installazione di impianti su grandi superfici industriali e all’installazione di impianti diversi dal fotovoltaico.

## MODIFICHE APPORTATE

Pertanto il legislatore, con il D.Lgs. 199/2021 ha apportato alcune modifiche, in particolare:

- **ampliato il perimetro d’azione** delle CER (zona di mercato per energia condivisa - cabina primaria per valorizzazione);
- **innalzato il limite di taglia** dell’impianto incentivabile.

Le **modifiche**, evidenziate schematicamente nella seguente tabella, saranno operative soltanto dopo l’emanazione dei già citati decreti ministeriali attuativi ed i provvedimenti di ARERA.

	<b>Recepimento transitorio</b> art. 42bis del D.L. 162/2019	<b>Recepimento definitivo</b> D.Lgs. 199/2021
<b>Taglia massima del singolo impianto incentivabile</b>	<b>200 kW</b>	<b>1 MW</b>
<b>Estensione territoriale</b>	Membri afferenti alla stessa <b>cabina secondaria</b> di trasformazione media/bassa tensione	Membri afferenti alla stessa <b>cabina primaria</b> di trasformazione alta/media tensione
<b>Anno di Realizzazione impianti</b>	Possono accedere solo i nuovi impianti o i potenziamenti (entrati in esercizio <b>dal 01/03/2020</b> )	Possono accedere impianti nuovi o i potenziamenti (entrati in esercizio <b>dopo il 15/12/2021</b> ). Le Comunità possono detenere anche <b>impianti esistenti fino al 30%</b> della potenza totale detenuta.



# I CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi economici attualmente spettanti ai Gruppi di Autoconsumo Collettivo e alle Comunità Energetiche Rinnovabili per la quota di energia condivisa sono specificate all'interno delle **Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa**, del 4 aprile 2022 redatte dal GSE.



Tali regole sono ancora in parte basate sulla disciplina sperimentale introdotta dal D.L. 162/2019 e pertanto a loro volta dovranno essere aggiornata seguito dell'emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 199/2021.

# INCENTIVO PREMIO SULLA BASE DELL'ENERGIA CONDIVISA



Ai membri che aderiscono alle configurazioni sopra citate (Gruppi di Autoconsumo Collettivo e alle Comunità Energetiche Rinnovabili) viene, infatti, riconosciuto un **beneficio diretto in termini di incentivo premio** per l'uso dell'energia simultaneamente alla produzione dell'impianto.



L'incentivo premio viene erogato sulla base dell'**ENERGIA CONDIVISA**, che viene definita come «*il minimo, in ogni ora, tra la somma dell'energia elettrica prodotta ed effettivamente immessa in rete e la somma dell'energia prelevata per tramite dei punti di connessione (POD) facenti parte del gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o di una comunità energetica*».

# ENERGIA CONDIVISA

L'energia condivisa è il **MINIMO**,  
in ciascun periodo orario, tra:

- **l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili**
- **l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.**

In ciascun periodo orario:



## Facciamo un esempio:

		CALCOLO DELL'ENERGIA CONDIVISA NEL PERIODO ORARIO DI RIFERIMENTO	
		CASO 1	CASO 2
<b>A</b>	Energia prodotta dall'impianto	<b>10 kWh</b>	<b>10 kWh</b>
<b>C=A-B</b>	Energia immessa in rete	<b>8 kWh</b>	<b>8 kWh</b>
<b>B</b>	Energia autoconsumata dalle utenze condominiali	<b>2 kWh</b>	<b>2 kWh</b>
<b>D</b>	Energia prelevata dalle utenze familiari	<b>3 kWh</b>	<b>15 kWh</b>
<b>valore minimo fra C e D</b>	<b>ENERGIA CONDIVISA</b>	<b>3 kWh</b>	<b>8 kWh</b>

# Come è composto l'incentivo per l'energia condivisa?

PER CIASCUN kWh DI ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA  
VIENE RICONOSCIUTO DAL GSE, PER UN PERIODO DI 20 ANNI:

**un corrispettivo unitario** (somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 8,48 €/MWh per l'anno 2023, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,60 €/MWh per l'anno 2023);


nel caso di autoconsumo collettivo è previsto un **contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate** (diverso per media e bassa tensione)

**una tariffa premio**, pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità

# A chi viene erogato l'incentivo e come viene distribuito tra i membri?

L'incentivo è erogato **annualmente** dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) direttamente al **referente del gruppo di autoconsumo collettivo o della comunità energetica**.

**Gli incentivi vengono poi gestiti e distribuiti internamente tra i membri, in base alle regole stabilite dai membri stessi.**





# I BENEFICI DI CONDIVIDERE L'ENERGIA

Dall'autoconsumo individuale  
a quello diffuso



# LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA A LIVELLO LOCALE POTENZIA I VANTAGGI DELL'AUTOCONSUMO INDIVIDUALE

Da un punto di vista **ambientale e del contrasto ai cambiamenti climatici** la produzione di energia rinnovabile, al netto della CO<sub>2</sub> emessa in fase di realizzazione dell'impianto e dei suoi componenti, non produce emissioni dannose per l'ambiente.

Considerando che, in Italia, una famiglia tipo consuma circa 2700 kWh di energia elettrica all'anno, e ipotizzando di coprire tale fabbisogno con il 50-60% di energia rinnovabile autoprodotta o condivisa si eviterebbero le emissioni di circa 585-702 kg di CO<sub>2</sub>/anno





## Oltre i vantaggi ambientali, i vantaggi sociali

Da punto di vista **sociale**, la creazione di una Comunità energetica rinnovabile è anche una delle soluzioni per **contrastare la povertà energetica**.

Questo è un tema rilevante che si lega ai PAESC, i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima e ai relativi impegni sottoscritti con l'adesione al Patto dei Sindaci.

Il contrasto alla povertà energetica è presente anche nell'**obiettivo 11 dell'Agenda 2030** dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che impegna ad "assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni".



# Non meno importante, scegliere di aderire ad una comunità energetica consente di ottenere una serie di benefici economici:

**1. riduzione della bolletta, propria o condominiale**, grazie all'autoconsumo di parte dell'energia prodotta dall'*impianto se direttamente connesso con la propria utenza*.

Riducendo, infatti, l'energia prelevata dalla rete pubblica si riduce il costo della bolletta elettrica;

**2. accesso alle tariffe incentivanti** descritte nel paragrafo precedente per l'energia elettrica condivisa;

**3. valorizzazione dell'energia elettrica non direttamente autoconsumata e immessa in rete**, mediante contratto di ritiro dedicato o vendita sul mercato libero;

**4. l'affidamento delle attività necessarie per la realizzazione e gestione della Comunità energetica** (progettazione e realizzazione degli impianti, gestione della Comunità, ecc.) potrà essere concesso a imprese e professionisti del territorio, **incentivando così l'economia locale**.




# IL RUOLO DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI



# IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In una recente mappatura delle esperienze attivate sul territorio italiano, curata da **RSE – Luiss Business School** sono stati individuati **tre modelli organizzativi (cluster)** di comunità energetiche differenziate in base al soggetto (o ai soggetti) promotori dell'iniziativa.



NEI MODELLI INDIVIDUATI LA **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, CHE PUÒ ESSERE O **NON ESSERE PARTE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE**, PUÒ AVERE SIA UN RUOLO MARGINALE O DEL TUTTO ASSENTE, SIA DI **ATTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA COMUNITÀ SUL TERRITORIO**.

# I CLUSTER PRINCIPALI

## ENTI PUBBLICI E TERZO SETTORE

**Promotore:** Comune o altro ente pubblico  
**Investimento:** Fondi pubblici

Prendono parte cittadini, PMI e utenze della PA. La ripartizione dei benefici andrà a tutti i membri o in, piccola parte, all'aggregato stesso.

CLUSTER 1

## PRIVATI CITTADINI E PMI

**Investimento:** singoli membri

La ripartizione dell' incentivo verrà gestita attraverso la sottoscrizione di un contratto privato.

CLUSTER 2

## PLAYER ENERGETICO

**Investimento:** direttamente dal soggetto promotore, il quale usufruirà direttamente di un parte degli incentivi.

CLUSTER 3

# I POSSIBILI RUOLI DI UN ENTE LOCALE

Approfondimento dei possibili ruoli che può avere un Comune




## IL COMUNE PROMUOVE:

- Assegna risorse per la Pianificazione/Progettazione
- Si propone come soggetto aggregatore
- Fa informazione sul territorio
- Fa semplificazione amministrativa



## IL COMUNE È MEMBRO DELLA CER COME:

- **Produttore/consumatore**
- **Consumatore**
- **Produttore:** il Comune mette a disposizione i propri asset



## IL COMUNE NON È UN MEMBRO ma mette a disposizione i propri asset:

- Mettendo a disposizione i propri **spazi** a benefici del CER
- Mettendo a disposizione gli **impianti** come produttore esterno



# ATTIVARE UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Requisiti e passaggi  
da seguire



# LE FASI PER ATTIVARE UNA CER

## FASE 1 Analisi del contesto

- Ricercare, insieme ad un **primo gruppo di interessati**, le **aree per l'installazione degli impianti**.
- Identificare il **perimetro della cabina elettrica** di riferimento per la condivisione dell'energia e individuare altri potenziali soggetti interessati ad aderire.

## FASE 2 Visione e modello

- Definire, insieme al primo gruppo di interessati, gli **obiettivi sociali e ambientali e la visione della Comunità** (es: sviluppo del territorio, contrasto alla povertà energetica, autosufficienza energetica degli edifici pubblici).
- Individuare il **modello giuridico** con cui costituire la CER.

FASE 3  
**Coinvolgimento  
e attivazione**

- Lanciare una **campagna di comunicazione** finalizzata alla raccolta delle possibili adesioni da parte dei soggetti interessati a partecipare.

FASE 4  
**Analisi preliminare  
o studio di fattibilità**

- Studiare con maggiore dettaglio, tramite l'ausilio di professionisti, le **superfici** per realizzare gli impianti e i **dati di consumo** dei soggetti interessati, sviluppare i **piani economico-finanziari** e ricercare **finanziamenti**.

Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA 

**PNRR** Misura 2 - Componente 2 -  
Investimento 1.2

## FASE 5

# Costituzione dell'Entità Giuridica

- Redigere l'**atto costitutivo** facendosi supportare, se necessario, da un professionista.
- Adottare un regolamento interno (**contratto**) e individuare il **soggetto delegato responsabile**.

## Dalle «Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa»:




Elementi minimi da prevedere nella stipula del **CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO** che regola i rapporti tra i membri della comunità o del gruppo di autoconsumatori. In particolare:

- mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di **scegliere il proprio venditore**;
- individuazione di un **soggetto delegato responsabile** del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consentire ai soggetti di **recedere** in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.


## CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO CHE REGOLA I RAPPORTI TRA I MEMBRI DELLA COMUNITÀ O DEL GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

### NEL CASO DI CONDOMINI



Il contratto può essere costituito anche dal **verbale di delibera assembleare** firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

### NEL CASO COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE



I contenuti del contratto (slide precedente) diventano parte integrante dello **Statuto e/o nell'atto costitutivo** della medesima comunità.

## FASE 6

# Realizzazione degli impianti

- Identificare la **procedura autorizzativa** per costruire gli impianti, individuare l'operatore economico che lo realizzerà, e finalizzare la richiesta di connessione al gestore di rete


## FASE 7

# Richiesta al GSE

- Avviare la procedura di **accesso all'incentivo del GSE** per l'energia condivisa. L'elenco dei documenti necessari è presente nelle Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione, pubblicate dallo stesso GSE.



# VERSO I DECRETI ATTUATIVI



# LE NUOVE CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Il TIAD, ovvero la deliberazione 727/2022/R/eel, è uscita il 29 dicembre 2022 e ammette **sette** differenti tipi di **configurazioni possibili** per l'autoconsumo, che differiscono tra loro per l'utilizzo o meno di impianti a fonte rinnovabili e per l'ubicazione geografica rispetto a cabine di alta tensione (AT), zone di mercato dei consumatori o rete di distribuzione.

1. **Sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» con linea diretta** per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica;
2. **Sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» privi di linea diretta;**
3. **Sistemi di autoconsumo individuale da clienti attivi «a distanza» privi di linea diretta;**
4. **Gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente;**
5. **Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;**
6. **Comunità energetiche rinnovabili;**
7. **Comunità energetiche di cittadini.**

## LINK UTILI

[D.lgs. 199/2021](#)

[Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa](#)

[RSE - Community Energy Map](#)

[ARERA - Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso](#)

# SPORTELLO COMUNITÀ ENERGETICHE

## (FEBBRAIO – MARZO 2023)

Giorni, luogo e orario per prendere appuntamento:

**Sant'Artemio, sede della Provincia di Treviso, Edificio n. 3 - primo piano**

- **martedì ore 9.00 - 13.00** (consulenza telefonica)
- **giovedì ore 9.00 - 13.00** (in presenza presso la sede della Provincia di Treviso)
- **venerdì ore 9.00 - 13.00** (consulenza telefonica)


Per appuntamento in presenza  
o per la consulenza telefonica

**PRENOTA QUI**





REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA  
DI TREVISO

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Centro Studi Amministrativi  
della Marca Trevigiana

